

Allegato A4

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

1. OGGETTO E DEFINIZIONI

Con il presente documento si definiscono le linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm)¹ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nonché indicazioni sulle modalità di valutazione delle proposte presentate.

I **centri di raccolta** comunali o intercomunali sono costituiti da aree presidiate e allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (ad esempio i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche obbligati al ritiro gratuito ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005).

I centri di raccolta non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento, hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e possono diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati.

Un centro di raccolta deve necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori che sorvegliano il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento.

Nei centri maggiori (indicativamente oltre i 25.000 - 30.000 abitanti) e in relazione alla conformazione dell'abitato il centro di raccolta dovrebbe essere organizzato preferibilmente su più sedi ubicate in quartieri distinti, mentre nei centri minori (indicativamente al di sotto dei 1.000 abitanti) può avere valenza sovracomunale, qualora le distanze tra i vari centri abitati lo consentano.

¹ mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (cfr. DLgs 152/2006)

2. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

2.1. Normativa di riferimento e regime autorizzativo

Il Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rappresenta la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) ed è stato modificato dal DM 13 maggio 2009.

La realizzazione dei centri di raccolta comunali o intercomunali è disciplinata dall'art. 2, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. che prevede che sia eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e che il Comune territorialmente competente ne dia comunicazione alla Regione e alla Provincia.

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività "Gestione dei centri di raccolta" e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

I centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano a operare conformandosi alle disposizioni del citato decreto. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e succ. mod. e int., non è necessario il rilascio di una nuova approvazione.

2.2. Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

Per la definizione e la verifica dei requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è di riferimento l'Allegato I del Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Per completezza si riportano di seguito i principali contenuti utili per la compilazione del formulario di presentazione (Allegato II) e per la valutazione dello stesso.

2.2.1 Ubicazione del centro di raccolta

Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

Nell'ambito della valutazione costituirà fattore di giudizio la localizzazione:

- in prossimità dei centri abitati ma lontano da zone densamente popolate;
- all'interno di centri abitati, ma in aree non densamente popolate (per i soli centri di raccolta che svolgano esclusivamente la funzione di centri di conferimento diretto di materiali da raccolta differenziata a livello di quartiere per i grandi centri abitati);
- in aree destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali (aree con destinazione urbanistica per servizi e attrezzature ad uso pubblico e aree artigianali);
- in aree in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati serviti, qualora il centro di raccolta serva diversi Comuni consorziati;
- in aree facilmente accessibili, in considerazione della funzione di pubblica utilità che

questi impianti svolgono per la cittadinanza;

- in aree adiacenti ad impianti tecnologici (depuratori comunali) o ad altre infrastrutture come depositi di mezzi di trasporto e grandi centri di distribuzione;
- in assenza di altre alternative, in aree caratterizzate dalla presenza delle discariche comunali dismesse ma preventivamente messe in sicurezza e/o bonificate ai sensi della normativa vigente.

2.2.2 *Requisiti del centro di raccolta*

Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il centro di raccolta deve essere dotato di:

- a adeguata viabilità interna;
- b pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- c idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- e adeguata barriera esterna con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Nell'ambito della valutazione costituiranno fattori di giudizio:

- viabilità interna, ben segnalata e di facile lettura per agevolare il conferimento da parte dell'utenza;
- previsione di appositi spazi destinati al parcheggio delle autovetture;
- gestione ed eventuale trattamento in loco delle acque, dei percolati e delle acque di lavaggio dei piazzali secondo le seguenti modalità:
 - le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i percolati dovranno essere preferibilmente convogliate a un idoneo impianto di trattamento in loco, caratterizzato almeno dalle seguenti fasi:
 - decantazione, disoleatura.
 - Le acque, così depurate, prima dello scarico, dovranno essere inviate all'apposito pozzetto di ispezione, di capacità adeguata, al fine di consentire le operazioni di campionamento da parte dell'Autorità di controllo.
 - Qualora non sia prevista la realizzazione di un impianto di trattamento in loco, le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i percolati devono essere raccolti e convogliati in apposite vasche a tenuta stagna nonché asportati e allontanati mediante autobotte verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
 - Il sistema di raccolta delle acque deve prevedere la possibilità di uno scarico delle acque di seconda pioggia, caratterizzate ormai da un ridotto carico inquinante, direttamente in fogna o in un corpo idrico superficiale o sul suolo, previa autorizzazione dei soggetti rispettivamente competenti (amministrazione comunale e provinciale e/o altro soggetto).
 - Poiché è necessario che nel centro di raccolta sia realizzato un locale ad uso ufficio - guardiania dotato di servizi ed eventuale magazzino, si sottolinea la necessità di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata per il trattamento delle acque sanitarie reflue, qualora non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria cittadina.
- Recinzione perimetrale

- L'intera area deve essere recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 m; deve essere prevista la piantumazione in doppio filare di essenze arbustive e arboree autoctone lungo tutto il perimetro al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e costituire un'adeguata barriera frangivento. La recinzione deve essere realizzata in modo da scongiurare intrusioni da parte di animali o persone, mentre la piantumazione deve essere effettuata in modo tale da facilitarne la potatura e non ostacolare la manutenzione di eventuali reti tecnologiche interferenti. Deve essere ben visibile il divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori e in adiacenza dell'impianto e deve comunque essere garantito il ritiro giornaliero di quanto eventualmente vi si trovasse scaricato abusivamente.
- L'accesso all'impianto deve essere chiuso con apposito cancello.

2.2.3 Struttura del centro

Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

- a zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- b zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali a un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Le aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Nell'ambito della valutazione costituirà fattore di giudizio:

- Ogni cartello deve riportare, per ciascun contenitore/piazzola, una chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, integrata da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia nonché da disegni e schemi.

2.2.4 Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101);
2. imballaggi in plastica (codice CER 150102);
3. imballaggi in legno (codice CER 150103);
4. imballaggi in metallo (codice CER 150104);
5. imballaggi in materiali misti (codice CER 150106);
6. imballaggi in vetro (codice CER 150107);
7. contenitori T/FC (codice CER 150110* e 150111*);
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 200101);
9. rifiuti in vetro (codice CER 200102);
10. frazione organica umida (codice CER 200108 e 200302);
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 200110 e 200111);
12. solventi (codice CER 200113*);
13. acidi (codice CER 200114*);
14. sostanze alcaline (codice CER 200115*);
15. prodotti fotochimici (codice CER 200117*);

16. pesticidi (CER 200119*);
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 200121);
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 200123*, 200135* e 200136 - *riportati nell'allegato A*);
19. oli e grassi commestibili (codice CER 200125);
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 200126*);
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 200127* e 200128);
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 200129*);
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 200130);
24. farmaci (codice CER 200131* e 200132);
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*);
26. rifiuti legnosi (codice CER 200137* e 200138);
27. rifiuti plastici (codice CER 200139);
28. rifiuti metallici (codice CER 200140);
29. sfalci e potature (codice CER 200201);
30. ingombranti (codice CER 200307);
31. cartucce toner esaurite (200399);
32. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*-provenienti da utenze domestiche - (codice CER 080318);
33. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
34. imballaggi in materiali compositi (codice CER 150105);
35. imballaggi in materia tessile (codice CER 150109);
36. pneumatici fuori uso - solo se conferiti da utenze domestiche - (codice CER 160103);
37. filtri olio (codice CER 160107*);
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* - limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche- (codice CER 160216);
39. gas in contenitori a pressione - limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico- (codice CER 160504* codice CER 160505);
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* -solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione- (codice CER 170107);
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*- solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione - (codice CER 170904);
42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*(codice CER 200134);
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini - solo se provenienti da utenze domestiche- (codice CER 200141);
44. terra e roccia (codice CER 200202);
45. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 200203).

Il centro deve garantire:

- a la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- b la sorveglianza durante le ore di apertura.

Nell'ambito della valutazione costituiranno fattori di giudizio:

- le operazioni di conferimento e allontanamento dei rifiuti urbani devono essere

disciplinate dai regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, con apposita sezione nell'ambito più generale della disciplina delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani. Nella gestione delle strutture oggetto delle presenti linee guida devono essere attuate le seguenti prescrizioni gestionali di carattere generale:

- occorre prestare particolare attenzione alle operazioni di conferimento dei rifiuti ingombranti e pericolosi di origine domestica (ad esempio dei frigoriferi) in modo da evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose in essi contenuti (ad esempio le sostanze lesive dell'ozono); in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale, che non siano impilati gli uni sugli altri e che siano stoccati in modo distinto e ben ordinato secondo tipologia omogenea (metallici, non metallici, etc.) in modo da facilitare il successivo trasporto;
- le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono avvenire in un'apposita piazzola realizzata all'interno del centro oppure presso impianti specifici.
- Il Comune (o il Consorzio di comuni) titolare del centro di raccolta è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini, tramite affissione di comunicati presso la sede del Comune o dei Comuni serviti o mediante specifica campagna informativa, circa l'esistenza dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate.
- **Compiti del personale in servizio.**
 - Il soggetto gestore deve nominare un Responsabile Tecnico per il centro di raccolta, il quale deve garantire il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.
 - Il personale, opportunamente formato e informato dal datore di lavoro, avrà il compito di:
 - a) riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati nell'ambito del territorio di competenza;
 - b) verificare la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune di riferimento (o dei Comuni se il centro di raccolta è di valenza intercomunale);
 - c) assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, indirizzandoli verso gli idonei contenitori, fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e accertando che non vengano occultati, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; in particolare si dovrà porre particolare cura nel conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
 - d) gestire le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib al DM citato;
 - e) coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento;
 - f) provvedere alla pulizia del centro e dell'area di raggruppamento nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale, dei locali di servizio e degli uffici dedicati alle attività del personale;
 - g) segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria.

2.2.5 Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto (ad esempio tramite cassoni auto compattanti per carta, cartone e plastica), il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche (composizione chimica, classificazione del codice CER), compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. n. 392/1996.

Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura.

I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 185/2007 e all'allegato 1b del D.Lgs. n. 151/2005, riportati al punto 3 delle presenti linee guida.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

2.2.6 Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

2.2.7 Durata del deposito.

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

3. RAGGRUPPAMENTI DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 185/2007 E ALL'ALLEGATO 1B DEL D.LGS. 151/2005.

3.1 Raggruppamento 1 - Freddo e clima:

- a) grandi apparecchi di refrigerazione;
- b) frigoriferi;
- c) congelatori;
- d) altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
- e) apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

3.2 Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi:

- a) lavatrici;
- b) asciugatrici;
- c) lavastoviglie;
- d) apparecchi per la cottura;
- e) stufe elettriche;
- f) piastre riscaldanti elettriche;
- g) forni a microonde;
- h) altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti;
- i) apparecchi elettrici di riscaldamento;
- j) radiatori elettrici;
- k) altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani;
- l) ventilatori elettrici;
- m) altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

3.3 Raggruppamento 3 - Tv e Monitor.

3.4 Raggruppamento 4 - It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose); Ped e altro:

- a) mainframe;
- b) minicomputer;
- c) stampanti,
- d) personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi),
- e) computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
- f) notebook;
- g) agende elettroniche;

- h) stampanti;
- i) copiatrici;
- j) macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
- k) calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
- l) terminali e sistemi utenti;
- m) fax;
- n) telex;
- o) telefoni;
- p) telefoni pubblici a pagamento;
- q) telefoni senza filo;
- r) telefoni cellulari;
- s) segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione;
- t) apparecchi radio;
- u) apparecchi televisivi;
- v) videocamere;
- w) videoregistratori;
- x) registratori hi-fi;
- y) amplificatori audio;
- z) strumenti musicali,
- aa) altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione;
- bb) tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose:

- a) tubi fluorescenti;
- b) sorgenti luminose fluorescenti compatte;
- c) sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici;
- d) sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.